



I.I.S. "GUARINO GUARINI"

Viale Corassori n. 95 – 41124 Modena

Tel. 059/356230 Fax 059/341916

C.F. 94194340363

www.istitutoguarini.edu.it – e-mail: mois02300d@istruzione.it

Indirizzo Tecnico C.A.T.: motl023016

Indirizzo Professionale G.A.R.A.: mori023015



Circ. n. 264 del 30-5-2019

A tutti i Docenti

Oggetto: valutazione finale e attribuzione del credito

Si riportano di seguito alcune indicazioni operative relative all'oggetto, sulla base della normativa vigente e della delibera assunta dal Collegio Docenti nella seduta del 14 maggio 2010, rettificata in quello del maggio 2017 e ulteriormente modificata nel Collegio Docenti del 13 maggio 2019.

- a) il collegio docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità nelle discussioni di competenza dei singoli C.d.C., in sede di scrutinio, dovrà definire i parametri valutativi, nell'ambito dei criteri definiti dal Collegio Docenti;
- b) il numero di assenze è preclusivo se supera il limite fissato dalla CM 20/11;
- c) le condizioni di ammissione agli Esami di Stato sono le seguenti:
 - 1) si intendono valutati positivamente e ammessi agli esami di stato gli alunni che:
 - nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso conseguano una valutazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina (art. 6 D.P.R. 122/2009, CM 20/2011). Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione (OM 205/2019 art 2).
 - non siano incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato, prevista del D.P.R. 21 novembre 2007 n. 2358, (voto di condotta inferiore a sei decimi), CM 20/2011.
 - 2) le deliberazioni di non ammissione all'esame devono essere puntualmente motivate, nei confronti dei candidati valutati positivamente in sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe, nell'ambito della propria autonomia decisionale, adotta liberamente criteri e modalità da seguire per la formalizzazione della deliberazione di ammissione.
- d) Il voto di comportamento concorre alla valutazione complessiva dello studente (art.2 comma 3 legge n.169/08). Con riferimento all'esame di Stato il voto di comportamento concorre alla definizione del credito scolastico.
- e) I punteggi del credito scolastico sono attribuiti sulla base delle Tabelle allegate al D.Lgs 62/2017.
- f) Il Collegio Docenti, nella convocazione del 14 maggio 2014, rettificata nella seduta di maggio 2016 e ulteriormente modificata nel Collegio Docenti del 13 maggio 2019, ha deliberato quanto segue per l'attribuzione del credito scolastico:

Media dei voti	Fasce di credito III ANNO	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO
$M < 6$	\	\	7-8
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

Terminologia di riferimento per il credito scolastico

Punteggio minimo anno in corso: è il punteggio minimo relativo alla fascia in cui si colloca la media dei voti di scrutinio.

Punteggio aggiuntivo anno in corso: è il punteggio che può essere attribuito in più rispetto a quello base.

Punteggio globale: credito complessivo raggiunto con l'ultimo scrutinio attraverso la somma del punteggio assegnato nell'anno in corso (minimo o massimo relativo alla fascia in cui si colloca la media dei voti).

Attribuzione punteggio aggiuntivo

Agli studenti nell'ambito della banda di oscillazione si assegna un punto se si presenta **una** delle seguenti eventualità:

- Profitto eccedente il minimo della fascia (se la media è $> 6,50-7,50-8,50-9,50$);
- Presenza di almeno 2 voci positive fra le seguenti:
 - € Interesse e impegno in tutte le discipline, compreso IRC, le materie alternative e studio individuale. Si precisa che, a questo fine, il docente di IRC contribuirà con una propria valutazione riguardante l'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento e il profitto che ne ha tratto (art.309 del TU) e conseguentemente con una proposta di valutazione positiva (o negativa) del presente punto ai fini dell'assegnazione del credito.
 - € Partecipazione alle attività complementari e integrative promosse dalla scuola:

Attività con valore 1 punto	Attività con valore 0.5 punti
<ul style="list-style-type: none"> - Revit - Attestato di frequenza corsi di Lingua straniera (75% della frequenza o certificazione) - Teatro - Attività culturali (non meno di 20 ore) - Rappresentante di istituto - Peer education (10 ore frontali) - Viaggio della memoria (proposte) - Estate in alternanza - Plastici (almeno 20 ore) - PON 	<ul style="list-style-type: none"> - Gruppo sportivo - FAI - Attività di orientamento in ingresso (almeno 2 attività) - Iniziative ambientali - AVIS-ADMO

– Progetti europei	
--------------------	--

- Partecipazione alle attività complementari e integrative **NON** promosse dalla scuola:
 - Esperienze di lavoro attinenti alla specializzazione professionale
 - Corsi culturali extra scolastici
 - Lingua straniera extra scolastici
 - Attività sportiva di livello nazionale riconosciuta dal CONI
 - Servizio civile
 - Volontariato (valutare caso per caso)

Alunni con sospensione del giudizio

Non viene attribuito il credito scolastico in sede di scrutinio di giugno. L'attribuzione del credito scolastico avviene in sede di integrazione dello scrutinio, nel caso di ammissione alla classe successiva.

Alunni non ammessi

Agli alunni non ammessi alla classe successiva **non va attribuito alcun punteggio di credito scolastico.**

Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof.ssa Margherita Zanasi
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per
gli effetti dell'art. 3, c.2, D.Lgs n.39/1993